

COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

16.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Votazione segreta:	
PRESIDENTE	137	PRESIDENTE	145
Disegno di legge (Discussione e rinvio):			
Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424)	137		
PRESIDENTE	137, 141		
ACHILLI	141		
CUSUMANO	141		
FERRETTI	140		
PICCHIONI, <i>Relatore</i>	138		
SCARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	141		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):			
Senatori SAMMARTINO ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1447)	141		
PRESIDENTE	141, 142, 143, 144		
BOTTA	141		
MORINI, <i>Relatore</i>	141, 142, 144		
SCARLATO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	142, 144		
VENTUROLI	142, 144		

La seduta comincia alle 9,50.

BECCARIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento il deputato Venturoli sostituisce per questa seduta il deputato Piccone.

Discussione del disegno di legge: Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1424).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse

storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 », già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

La I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole. Prima di dare la parola al relatore, desidero rivolgere anche a nome dei colleghi all'onorevole Scarlato, che torna fra noi nella sua qualità di rappresentante del Governo, un cordiale benvenuto.

L'onorevole Picchioni ha facoltà di svolgere la relazione.

PICCHIONI, *Relatore*. Il disegno di legge in oggetto dovrebbe chiudere il difficile problema socio-urbanistico di Agrigento, sorto in conseguenza al movimento franoso del 19 luglio 1966.

Tale problema, affrontato dapprima con provvedimento urgente nel decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, poi convertito con modificazioni nella legge del 28 settembre 1966, n. 749, giunge alla sua fase conclusiva senza che sia stata emanata nel frattempo, in materia, un'organica legislazione.

L'impalcatura degli strumenti tuttora in vigore è quella cresciuta alluvionalmente sul tronco modellato dalle situazioni di emergenza verificatesi nel nostro paese e pertanto da un cogente stato di necessità più che da una disciplina volta a riordinare organicamente le norme concernenti gli interventi statali in materia. La mancanza di criteri-guida fondamentali e di un'organica legge-quadro fa sì che i provvedimenti siano frammentari, casuali, sostanzialmente discriminatori in quanto determinano soluzioni diverse per cittadini che hanno subito identiche calamità.

Comunque, indipendentemente da ogni considerazione di carattere generale, occorre raccomandare l'approvazione del provvedimento non solamente per le sue finalità, ma anche per una esigenza di perequazione con altre zone del paese colpite da analoghe situazioni, verso cui i provvedimenti relativi sono stati sollecitamente assunti e sollecitamente approvati. Del resto, limitarci ad individuare le cause e le motivazioni delle tante occasioni mancate nel nostro paese in tema di assetto territoriale, di tutela ecologica e ambientale, potrebbe a questo punto essere un vano ricalco di molte altre situazioni analoghe.

Il disegno di legge può essere riassunto in tre parti: la prima, di natura operativa, con-

sistente nel trasferimento del rione Addolorata, che per i suoi caratteri di dissesto idrogeologico è stato riconosciuto dall'apposita commissione di indagine come oggetto di risanamento globale; la seconda parte, anch'essa di natura operativa, consistente nel ripristino a totale carico dello Stato degli edifici di culto e di quelli d'interesse storico, monumentale, artistico o culturale dichiarati inagibili o danneggiati; la terza, di natura contributiva, prevede interventi a favore dei proprietari di immobili distrutti o resi inagibili dalla frana.

Passando all'articolazione si rileva che l'articolo 1 dispone *ex lege* il trasferimento del rione Addolorata. Si legge che il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con l'amministrazione comunale di Agrigento, ha il compito di definire il perimetro del rione da trasferire e il programma relativo ai lavori di sistemazione generale, mentre sono di competenza della Cassa per il mezzogiorno gli interventi operativi nel rione quali espropriazioni, risanamenti, demolizioni e sgombero dei materiali di risulta. L'ultimo comma di questo articolo riaffida nuovamente, ad intervento effettuato, la proprietà delle aree espropriate e degli impianti realizzati dallo Stato al comune di Agrigento.

A proposito di tale articolo occorre rilevare che una interpretazione più sensibile dell'autonomia degli enti locali potrebbe suggerire l'affidamento al comune della delimitazione del perimetro del rione da trasferire, subordinandola alla successiva approvazione del Ministero.

L'articolo 2 nel sopprimere la sezione autonomia del genio civile di Agrigento istituita con provvedimento d'urgenza dopo l'evento franoso dall'articolo 7 del decreto-legge del 30 luglio 1966, n. 590, demanda al locale ufficio del genio civile le relative incombenze.

L'articolo 3 riguarda l'*iter* da seguire dal momento della redazione del programma di costruzione del nuovo rione Addolorata fino al momento dell'approvazione definitiva da parte del provveditore regionale per le opere pubbliche della Sicilia. A questo proposito debbo rilevare che, ove non esistano ragioni particolari, finora ignote, un ruolo preminente nella predisposizione del programma di trasferimento del rione Addolorata ad altro sito dovrebbe essere riconosciuto anche qui all'ente locale: cioè è il comune che dovrebbe, a mio avviso, predisporre il programma d'intesa con l'ufficio del genio civile e non viceversa. Sarebbe inoltre opportuno precisare ai commi primo e secondo il significato dei

termini « predisporre » e « redigere ». La predisposizione è uno studio di massima e la redazione è uno studio esecutivo. In sintesi il programma di massima deve contenere i caratteri generali urbanistici ed edilizi dei vari insediamenti, mentre la redazione i particolari esecutivi e gli elementi particolareggiati.

Sempre in riferimento al secondo comma dell'articolo 3, occorre rilevare che il disegno di legge sembra privilegiare istituti di carattere nazionale o liberi professionisti dal momento che non cita, ad esempio, gli istituti specializzati nel settore o enti pubblici. Per attuare il fine principale del provvedimento occorre agire in più direzioni: nella sistemazione generale, nella disciplina urbanistica, nella scelta delle infrastrutture. Il primo punto può essere predisposto dal genio civile, il secondo è di specifica competenza del consiglio comunale. Occorre dire che il provvedimento, così come è formulato, non delimita esattamente la sfera di competenza degli organi preposti e può causare gravi contrasti e interferenze tra gli uni e gli altri. L'articolo 3 andrebbe quindi riformulato in modo da indicare esattamente il tipo di piano, da adottare da parte dell'amministrazione comunale, sentito il parere del genio civile visto che le infrastrutture debbono essere realizzate dallo Stato.

Le osservazioni degli interessati possono evidentemente riferirsi soltanto agli strumenti urbanistici da adottare da parte del comune, e non al piano di sistemazione generale del genio civile. Al piano di trasferimento del rione Addolorata dovrebbe essere riconosciuta l'efficacia di piano particolareggiato e dovrebbe essere statuito che l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità per opere indifferibili.

L'articolo 4, ferma restando l'esclusiva competenza della Cassa per il mezzogiorno per i procedimenti di esproprio, indica le modalità e la procedura da eseguirsi secondo le disposizioni della legge n. 865 del 1971. Occorre qui introdurre delle precisazioni per quanto riguarda la determinazione del valore degli immobili da espropriare e sarebbe anche opportuno indicare che gli adempimenti previsti dalla legge n. 865 del 1971 verranno adottati dal prefetto, altrimenti potrebbero nascere dubbi interpretativi circa una eventuale competenza delle regioni in proposito.

L'articolo 5 riguarda l'intervento dello Stato, da attuarsi attraverso il Ministero dei lavori pubblici, per tutti quegli edifici danneggiati e dichiarati inagibili in dipendenza del movimento franoso che, per loro peculiari

caratteristiche, rivestono importanza dal punto di vista storico, monumentale, artistico e culturale.

L'articolo 6 contempla le tre soluzioni possibili per i proprietari di unità immobiliari distrutte o dichiarate inagibili comprese nel perimetro del rione Addolorata. La facoltà di scelta si restringe a due soluzioni per i proprietari di unità immobiliari non comprese nel perimetro suddetto. Il penultimo comma riguarda le modalità con cui deve essere esercitata questa facoltà di scelta da parte del proprietario dell'edificio distrutto.

L'articolo 7 riguarda l'intervento di natura contributiva rivolto ad agevolare la ricostruzione o la riparazione delle unità immobiliari distrutte o rese inagibili dal movimento franoso. Al punto a) dello stesso articolo occorre però indicare il numero di vani utili dell'unità immobiliare da ricostruire, come pure dev'essere precisata la consistenza del nucleo familiare cui l'unità in oggetto è destinata, e ciò anche in correlazione con il punto b) successivo.

Un problema che questo articolo e l'intero disegno di legge non affrontano con sufficiente chiarezza è quello relativo agli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale di cui al comma secondo, lettera b), per i quali è previsto un contributo commisurato al 70 per cento della spesa, senza chiarire se per detto contributo valgano le stesse limitazioni di cui al primo comma. Le limitazioni suddette, inoltre, valgono solo per edifici destinati ad abitazioni, mentre si può verificare il caso di edificio privato di interesse storico, artistico e monumentale non destinato ad abitazione. Riguardo alle limitazioni, può essere chiarificatore l'articolo 7, comma terzo, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, recante provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, ove si afferma che « il limite indicato nel comma precedente, che fissa in lire 5 milioni l'ammontare massimo del contributo per ogni unità immobiliare, non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale ». Sempre riguardo alla riparazione degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, sarebbe opportuno che il disegno di legge fornisse agli organi competenti strumenti adeguati per garantirsi nel caso in cui il proprietario non intendesse procedere alla riparazione di detti edifici. Inoltre, ai proprietari

che ne facciano richiesta, potrebbero essere corrisposte anticipazioni sul contributo dello Stato, mentre la residua parte potrebbe essere corrisposta a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di esecuzione da parte degli uffici competenti.

L'articolo 8 riguarda la risoluzione dei contratti di locazione degli alloggi temporaneamente assegnati dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590.

L'articolo 9 pone un termine all'attuazione delle opere, pena la revoca del contributo e la decadenza dalla proprietà dell'area concessa per la ricostruzione del fabbricato. In tal caso, viene contemplato il semplice pagamento dell'indennità di esproprio, che deve essere ridotta dell'eventuale anticipo concesso dal provveditorato alle opere pubbliche ai sensi dell'articolo 7.

L'articolo 10 introduce ulteriori facilitazioni per i proprietari delle unità distrutte, autorizzando l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento a sostituirsi, dietro richiesta dei proprietari, a questi ultimi nella ricostruzione dei fabbricati distrutti.

L'articolo 11 affida al provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia la fase finale esecutiva del disegno di legge, cioè l'approvazione dei progetti di ricostruzione e dei contratti, la gestione delle opere e la concessione dei contributi. Nel secondo comma, si ammette l'alternativa della concessione dell'appalto mediante il sistema della trattativa privata in deroga al regio decreto n. 829 del 1924, deroga sulla quale credo la Commissione dovrebbe riflettere attentamente prima di pronunciarsi.

L'articolo 12 contempla il caso in cui la ricostruzione *in loco* delle unità immobiliari non sia possibile; si ha allora l'assegnazione gratuita di un'area edificabile in altra zona nell'ambito e in conformità del programma di trasferimento contemplato dal presente disegno di legge. Il terzo comma fissa le modalità di tale assegnazione e prevede la commissione che dovrà presiedere a tale compito. Gli ultimi due commi elencano le modalità operative per la demolizione degli edifici abbandonati e il passaggio delle aree relative al comune di Agrigento. Si rileva un'incongruenza tra l'affermazione: « I materiali sono acquisiti dal comune di Agrigento », contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 12, e l'affermazione: « I materiali risultanti dalle demolizioni sono acquisiti dalla Cassa per il mezzogiorno », contenuta nell'ultimo comma del-

l'articolo 1. Probabilmente, però, si tratta di una incongruenza solo apparente, perché forse l'articolo 12 si riferisce a stabili non compresi nell'area dell'attuale rione: solo in questa ipotesi, infatti, l'ultimo alinea sarebbe giustificato, in caso contrario la disposizione sarebbe in contrasto con il contenuto dell'articolo 1, che assegna i materiali provenienti dalle demolizioni alla Cassa per il mezzogiorno.

Vista la facoltà di scelta che l'articolo 6 lascia ai proprietari degli immobili distrutti o dichiarati non agibili e la conseguente possibilità che alloggi costruiti in base al decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749, rimangano disponibili, l'articolo 13 del presente disegno di legge stabilisce che l'eventuale assegnazione avvenga in base al decreto presidenziale 23 maggio 1964, n. 655; occorre, invece, rifarsi al decreto presidenziale n. 1035 del 30 dicembre 1972, che ha introdotto nuove norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica residenziale.

Per quanto concerne l'articolo 14, la Commissione finanze e tesoro fa presente che benefici in materia di imposizione indiretta possono essere concessi solo fino al termine che sarà indicato dalle disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o dell'articolo 15, sesto comma, della legge 9 ottobre 1972, n. 825.

Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo 14, va soppresso in quanto, abolita a far data dal 1° gennaio 1973 l'imposta generale sull'entrata, la nuova disciplina dell'imposta sul valore aggiunto non consente, se non con distorsioni incompatibili con la struttura del tributo, deroghe del tipo di quella ipotizzata.

Gli articoli 15 e 16, infine, stabiliscono l'entità dello stanziamento e la relativa copertura.

Concludendo, ricordo che una delegazione della Commissione lavori pubblici si è recata ad Agrigento dove, nella sede comunale, sono state formulate delle ipotesi il cui contenuto esula completamente dalle disposizioni del presente disegno di legge: su questa materia, pertanto, desidero eventualmente esprimere il mio pensiero in sede di replica.

FERRETTI. Propongo di rinviare l'apertura della discussione sulle linee generali alla prossima seduta, per meglio approfondire il problema, anche in considerazione del fatto che il provvedimento in esame, che avrebbe dovuto essere assunto sette anni fa, deve essere aggiornato in rapporto alle situazioni nuove determinatesi nel frattempo: infatti, il

rione Addolorata, praticamente, è già stato trasferito. Per questi motivi prego i colleghi di voler accogliere la mia richiesta.

CUSUMANO. Condivido la richiesta di rinvio avanzata dal collega Ferretti, in quanto il provvedimento in oggetto deve costituire l'ultimo e definitivo intervento in favore delle popolazioni colpite dal movimento franoso del 19 luglio 1966: pregherei però i colleghi di non rimandare il seguito del dibattito oltre la prossima seduta.

ACHILLI. Anch'io mi associo alla richiesta dell'onorevole Ferretti, nell'intesa di una rapida conclusione della discussione sulle linee generali, che consenta di passare al più presto all'esame degli articoli e pervenire con altrettanta sollecitudine alla definitiva approvazione del disegno di legge.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo non si oppone all'accoglimento della richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. Non essendovi obiezioni, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge senatori Sammartino ed altri: Concessione di contributi per opere ospedaliere (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1447).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Sammartino, Avezzano Comes, Premoli, Spataro, Baldini, Benaglia, Carollo, Cavezzali, Colella, Colleselli, Dal Falco, Leggieri, Ligios, Pacini, Patrini, Pecoraro, Russo Arcangelo, Salerno, Santalco, Santi, Tanga e Tiricò: « Concessione di contributi per opere ospedaliere », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 dicembre 1972.

L'onorevole Morini ha facoltà di svolgere la relazione.

MORINI, *Relatore*. La proposta di legge in esame è stata già ampiamente approfondita dalla nostra Commissione durante l'esame in sede referente. Mi rifaccio quindi alle considerazioni già svolte in quella sede, sembrandomi inutile dilungarmi oggi su argomenti che già conosciamo.

Ricorderò brevemente che la proposta di legge era stata già approvata nel corso della V legislatura della Camera e poi modificata dal Senato.

Per quanto riguarda il testo oggi al nostro esame debbo rilevare che l'articolo 3 va completamente riformulato in ossequio alle competenze spettanti alle regioni e per venire incontro in particolare alle esigenze delle regioni meridionali; pertanto preannuncio fin d'ora che presenterò un apposito emendamento in tal senso.

L'articolo 4 si riferisce alle esigenze di completamento delle opere di edilizia universitaria ospedaliera; anche questo articolo va modificato nel senso di prevedere una più ampia possibilità di intervento da parte del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro della sanità e con il ministro della pubblica istruzione nel caso di situazioni di particolare urgenza, come attualmente, ad esempio, quelle delle città di Siena e di Messina. Proporrò pertanto di portare dal-5 al 10 per cento la quota di spesa da mettere a disposizione per questo tipo di interventi. Si tratta, per altro, di una somma sempre insufficiente rispetto al fabbisogno previsto dallo stesso piano interministeriale.

L'urgenza di approvare la proposta di legge in esame credo sia evidente per tutti e mi permetto quindi di sollecitare la Commissione in tal senso. Aggiungo che il parere favorevole trasmessoci dalla I Commissione affari costituzionali sul nuovo testo approvato in sede referente, che ha consentito il passaggio in sede legislativa, costituisce la migliore prova della bontà del lavoro svolto dalla nostra Commissione anche sul piano istituzionale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BOTTA. L'aumento intervenuto nei costi delle opere è stato riconosciuto da numerosi decreti ministeriali: ricordo, in particolare, quello del 23 febbraio 1973 pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 16 giugno di quest'anno, con il quale appunto si riconosce ufficialmente l'aumento dei costi di alcune opere in corso di realizzazione e relative al programma 1965-1970. Vorrei chiedere quindi al relatore e al Governo come mai tali decreti non abbiano portato ad una riconsiderazione del programma di ripartizione dei fondi.

Considerando i fondi attribuiti al Veneto e alla Lombardia, noto che arriviamo ad una suddivisione dei fondi del tutto diversa da quella che il relatore aveva a suo tempo illustrata, suddivisione che, evidentemente, tiene conto solo di alcune opere, e non di tutte. Dobbiamo quindi decidere se tenere conto o

no, concretamente, del decreto cui ho accennato prima ai fini della ripartizione di quegli importi di cui ci ha parlato il relatore durante l'esame in sede referente.

VENTUROLI. Le posizioni del gruppo comunista sulla proposta di legge in esame sono note; mi limiterò pertanto a ricordarle brevemente. Innanzitutto, noi non riteniamo che essa sia idonea alla soluzione definitiva del problema che intende affrontare, e cioè il completamento delle opere già iniziate, giacché a tal fine essa avrebbe dovuto tener conto di tutte quelle nuove componenti del problema che si sono venute a determinare nel tempo, ivi compresa quella ricordata dal collega Botta. Occorre, quindi, esprimere innanzitutto questa riserva di massima sul testo al nostro esame.

Per quanto concerne il merito della proposta, vi sono dei punti sui quali siamo favorevoli, ed altri da cui dissentiamo. Pensiamo innanzitutto alle modifiche intese a confermare la competenza primaria attribuita alle regioni in materia di programmazione anche ospedaliera, attraverso il riconoscimento alle stesse del diritto di definire anche la ripartizione dei finanziamenti che — come in questo caso — partecipano della natura di « contributi ». Noi avremmo però desiderato (e per questo proporremo la soppressione dell'articolo 4) che si tenesse anche conto del fatto che la programmazione, per essere valida, deve necessariamente estendersi a tutte le opere ospedaliere, comprese quindi le cliniche universitarie. Si darebbe luogo, in caso contrario, a situazioni incresciose: ad esempio il Ministero dei lavori pubblici potrebbe erogare un contributo per cliniche universitarie, senza preoccuparsi di valutare se in questa o in quella città le varie priorità e altri fattori consiglino piuttosto la scelta dell'istituto ospedaliero: e naturalmente potrebbe verificarsi anche il caso opposto. Situazioni del genere, purtroppo, sono consentite dalla riserva alla competenza dello Stato delle opere universitarie fissata nel decreto di trasferimento dei poteri alle regioni: noi avremmo voluto cogliere questa occasione per stabilire un principio del quale non si è voluto tener conto in sede di emanazione dei decreti delegati, nonostante che presso la Commissione interparlamentare per le questioni regionali tutti i gruppi avessero convenuto sulla necessità di attribuire alle regioni anche la competenza in materia di opere universitarie. Ricordo che vi è stata a questo proposito una chiara presa di posizione della Commissione sanità, la quale

fin dalla scorsa legislatura, in occasione dell'esame di un precedente provvedimento in materia di attrezzature ospedaliere, operò una anticipazione di quella che avrebbe dovuto essere una giusta valutazione delle competenze regionali. L'approvazione di quel provvedimento ha dimostrato che le regioni non solo sono in grado di spendere, ma lo fanno meglio del potere centrale, e per le ragioni che tutti noi conosciamo.

In base a tali considerazioni, noi esprimiamo sulla proposta di legge un giudizio complessivamente favorevole, ma insisteremo, in sede di discussione degli articoli, per la soppressione dell'articolo 4, per le ragioni che ho testé esposto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MORINI, *Relatore*. Desidero precisare, rispondendo all'onorevole Botta, che le modificazioni intervenute nei costi non incidono sul distinto problema del fabbisogno e quindi sui criteri di ripartizione dei fondi a suo tempo fissati. Non a caso il decreto citato dall'onorevole Botta non riconosce un ulteriore fabbisogno, a differenza dei decreti di concessione, ma si limita a variare la parte relativa al costo dell'opera. D'altra parte lo stesso decreto ricordato dal collega Botta affronta anche — oltre quello della variazione dei costi — il problema della variazione dell'utilizzo dell'opera, come appare evidente dalla premessa del decreto medesimo: infatti, se non si fosse approvata esplicitamente tale variante, la Corte dei conti avrebbe bloccato l'esecuzione del progetto.

Si tratta, quindi, di problemi del tutto diversi da quelli relativi all'entità del fabbisogno e ai connessi criteri di ripartizione dei fondi.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Se non ricordo male, dal dibattito svoltosi in questa Commissione in sede referente il 23 maggio scorso, è emersa una soluzione che media le posizioni espresse dalle diverse parti politiche, soluzione che si è concretizzata in un articolo alla cui definizione ha contribuito, se non erro, anche l'onorevole Botta. Ci troviamo di fronte, pertanto, ad una serie di disposizioni che tra l'altro modificano sensibilmente quelle contenute nel precedente disegno di legge, per cui, a mio avviso, sarebbe deprecabile che l'introduzione di nuovi emendamenti pregiudicasse l'appro-

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

vazione di un provvedimento che nella seduta del 23 maggio scorso ha riscosso il consenso di tutti i gruppi. Pregherei pertanto la Commissione di approvare il provvedimento nel testo concordato in tale occasione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché all'articolo primo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Per la concessione di contributi trentacinquennali sulla spesa prevista dai programmi di interventi per le costruzioni ospedaliere di cui all'articolo 1 della legge 30 maggio 1965, n. 574, all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82, ed all'articolo 1 della legge 20 giugno 1969, n. 383, è autorizzato, per l'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 12.760 milioni che sarà iscritto sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere il completamento delle costruzioni già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

Il relatore Morini ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

« *Aggiungere dopo la parola: comprendere. la parola: esclusivamente* ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'articolo 2 che, in seguito all'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

ART. 2.

Il programma degli interventi per l'anno 1973 dovrà comprendere esclusivamente il completamento delle costruzioni già iniziate

alla data di entrata in vigore della presente legge, di ospedali, nonché di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati, ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, in modo che le opere possano essere ultimate secondo i progetti approvati per lotti funzionali.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi sulla spesa indicata nel programma redatto ai sensi del precedente articolo sulla base delle proposte delle Regioni che dovranno essere formulate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso tale termine, per le Regioni che non abbiano trasmesso le proposte, il programma viene redatto a prescindere dalle proposte stesse.

Il Ministro dei lavori pubblici, con propri decreti, assegna sulla base delle varie opere comprese nel programma i fondi alle Regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti e alla concessione definitiva del contributo agli enti ospedalieri interessati.

Il relatore Morini ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo.

« *Sostituirlo con il seguente:*

Il Ministro dei lavori pubblici con propri decreti, assegna i fondi alle Regioni, le quali provvedono alla approvazione dei progetti ed alla concessione del contributo agli enti ospedalieri interessati.

I fondi di cui all'articolo 1 della presente legge vengono assegnati alle Regioni di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523) per assicurare l'ulteriore fabbisogno finanziario, maggiorato del trenta per cento, necessario per il completamento delle opere previste dai programmi di intervento di cui all'articolo 1.

Le residue disponibilità vengono assegnate alle altre Regioni esclusivamente per il completamento delle opere iniziate e proporzionalmente al numero degli abitanti di ciascuna Regione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 3 della proposta originaria è pertanto completamente sostituito dall'emendamento testè approvato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per la parte di sua competenza, e d'intesa con le Regioni interessate, ove ricorrano particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie.

L'onorevole Venturoli ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

Il relatore Morini ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo con il seguente:

Una quota pari al 10 per cento della spesa prevista dall'articolo 1 è riservata a disposizione del Ministro dei lavori pubblici, da impiegarsi, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro della pubblica istruzione, per i completamenti di edilizia universitaria ospedaliera e, su richiesta delle regioni interessate, ove ricorrano particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie ».

MORINI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Venturoli e insisto sull'emendamento da me presentato.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore, ed è quindi contrario alla proposta di soppressione dell'articolo 4 dell'onorevole Venturoli.

PRESIDENTE. Onorevole Venturoli, insiste, sul suo emendamento, non accettato dal relatore né dal Governo?

VENTUROLI. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Venturoli, interamente soppressivo dell'articolo 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

La facoltà di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1969, n. 383, compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le Regioni interessate, anche quando trattasi di opere ricadenti in Regioni diverse.

Le Regioni debbono pronunciarsi nel termine di 30 giorni dalla data di richiesta del Ministro.

Il relatore Morini ha presentato il seguente emendamento, accettato dal Governo:

Sopprimere l'articolo 5.

Pongo in votazione l'articolo 5 di cui il deputato Morini ha chiesto la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 5 si intende pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

Desidero mettere in evidenza a questo punto, che il disegno di legge n. 2231, all'articolo 2, proroga i termini indicati nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, al 31 dicembre 1975: mi sembrerebbe pertanto logico modificare anche l'articolo in esame in tal senso. A tal fine propongo il seguente emendamento:

« Inserire, dopo le parole: 1° giugno 1971, n. 291, le seguenti: sono prorogate al 31 dicembre 1975 e ».

MORINI, *Relatore*. Sono favorevole.

SCARLATO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1973

Pongo quindi in votazione l'articolo 6 che, in seguito all'emendamento testè approvato, risulta del seguente tenore:

ART. 6.

Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, sono prorogate al 31 dicembre 1975 e si applicano nei confronti degli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere incluse nei programmi degli interventi per l'edilizia ospedaliera, compilati ai sensi della legge 30 maggio 1965, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 7.

Alla spesa di lire 12.760 milioni prevista dall'articolo 1 della presente legge per l'anno 1973 si farà fronte mediante riduzione di tale importo del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori SAMMARTINO ed altri: « Concessione di contributi per opere ospedaliere » (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1447):

Presenti e volanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli, Ascari Raccagni, Beccaria, Benedikter, Botta, Bottarelli, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Conte, Cusumano, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Luraschi, Mantella, Morini, Palumbo, Picchioni, Sboarina, Sbriziolo De Felice Eirene, Todros e Venturoli.

La seduta termina alle 10,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO